

mento del debito arretrato per rate di ammortamento scadute e non pagate e relativi interessi di mora, allora ammontanti a circa L. 170.000.

La suddetta sistemazione non è stata effettuata per le seguenti ragioni:

a) per l'impossibilità in cui trovansi i mutuatari di saldare il debito arretrato per rate di ammortamento mutuo ed interessi di mora;

b) per la ritardata concessione del contributo statale ai sensi del R. D. L. 24 luglio 1930 A. 1132, nel pagamento degli interessi del mutuo da trasformarsi come sopra è detto;

c) per le pratiche initiate dai mutuatari, e pare ora quasi a termine con esito favorevole, per ottenere dallo Stato anche il contributo straordinario, quali agricoltori benemeriti, ai sensi del R. D. L. 15 maggio 1931 A. 1632, consistente in altro concorso dello Stato, in ragione del 2.50%, nel pagamento degli interessi per mutui contratti o da contrarsi;

d) per le modifiche apportate dai mutuatari alle precedenti proposte in base ad una più esatta valutazione del loro reale stato economico.